

CLXXXIX SEDUTA*(POMERIDIANA)***MARTEDI' 2 FEBBRAIO 1988****Presidenza del Vicepresidente MURA****I n d i****del Presidente SANNA****I N D I C E****Disegno di legge: "Tutela dell'etnia e della cultura dei nomadi". (303). (Discussione e approvazione):**

ORTU ITALO	9555
MURRU	9562-9564-9565
BARRANU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	9567
(Votazione segreta)	9569
(Risultato della votazione)	9570
(Votazione segreta della legge regionale rin- viata n. CCXXXII)	9569
(Risultato della votazione)	9569
(Votazione segreta della proposta di legge nu- mero 349)	9569
(Risultato della votazione)	9569
(Votazione segreta del disegno di legge nume- ro 358)	9569
(Risultato della votazione)	9570
(Votazione segreta del disegno di legge nume- ro 338)	9569
(Risultato della votazione)	9570

La seduta è aperta alle ore 17 e 13.

*MOI, Segretaria, dà lettura del processo ver-
bale della seduta pomeridiana del 17 dicembre
1987, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge
"Tutela dell'etnia e della cultura dei nomadi". (303)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 303: "Tutela dell'etnia e della cultura dei nomadi"; relatore l'onorevole Ortu Italo.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Ortu Italo, relatore.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, mi rendo conto che non è cosa facile parlare degli zingari senza correre il rischio di scivolare nel folcloristico, aspetto anche questo certo non privo d'interesse, o nel patetico che, invece, ben poco ha di positivo. Eppure l'argomento investe un fenomeno sociale di grande rilevanza umana e soprattutto un problema politico e di pubblica amministrazione.

Gli zingari, anzi, i *Rom*, com'è giusto chiamarli e come loro stessi amano essere identificati, rappresentano oggi in Europa, in Italia, nella nostra Sardegna, una delle contraddizioni più vistose rispetto alle enunciazioni politiche democratiche ed ai principi della Costituzione repubblicana, uno dei maggiori banchi di prova dell'incoerenza politica, etica e cristiana della nostra società. I *Rom* rappresentano l'esempio vivente di quanto sia ancora incompleta questa democrazia,

conquistata, come pochi sanno, anche con il contributo di questi uomini, di questo popolo: vecchi, donne, bambini, che per la loro diversità hanno lasciato nei campi di sterminio nazifascisti oltre mezzo milione di morti.

Considerati "razza asociale", nei campi di sterminio veniva loro stampigliata sul braccio la lettera "z" ed infine li si avviava nelle camere a gas e quindi nei forni crematori. La persecuzione, del resto, segna fin dalle origini tutta la storia degli zingari, per quel poco che di questa si conosce non avendo essi tradizioni scritte ma soltanto orali.

Nel loro paese d'origine, l'India, dove esiste la concentrazione più numerosa (pari a 5 milioni di individui) appartenevano ad una casta inferiore perfino ai Pària; è facilmente comprensibile che una tale situazione di miseria ed emarginazione sia stata la spinta ad allontanarsi, in cerca di un'esistenza migliore, altrove. Che cosa ha poi impedito che questo popolo (sparsi, da un lato, attraverso la Persia e la Grecia nei Balcani, in Ungheria, in Italia e in Francia e, dall'altro lato, sempre attraverso la Persia, in Egitto, in Marocco, in Spagna, in Irlanda e in Scozia) si integrasse con le popolazioni dei luoghi dove migrava? Perché questo "altrove" non dimorava mai in nessun luogo?

Ci sono varie leggende che accomunano gli zingari agli ebrei senza terra e condannati a peregrinare anche come punizione per aver partecipato, in modo indiretto, alla morte di Cristo. Notizie più certe, tratte dalle cronache, riferiscono la bravura degli zingari come musicisti e forgiatori di metalli. Per assicurarsi lo sfruttamento di queste loro capacità i potenti dell'epoca li resero schiavi, quindi ancora fughe e migrazioni.

Verso il 1400 per le loro persecuzioni subentra un motivo politico importante: si tende ad eliminare tutti i diversi che possano perturbare l'unità nazionale nella formazione degli Stati e delle grandi monarchie. Gli zingari, insieme agli ebrei, vengono prima esiliati e poi ferocemente perseguitati in tutta Europa. Tanto impunemente perseguitati che, fino al 1800, uccidere uno zingaro non era reato e neanche peccato. Non sono forse sufficienti queste drammatiche e tragiche vicende a giustificare e spiegare il processo di interiorizzazione del nomadismo quale elemento fon-

dante della identità degli zingari, di questo "popolo del vento" come loro stessi si definiscono?

Nel 1800 il Romanticismo idealizzò la figura dello zingaro come emblema perfetto di uomo libero e, sempre nello stesso secolo, compare e si diffonde l'invenzione letteraria dei bambini rapiti dagli zingari: come Remigio, ad esempio, in "Senza famiglia" di Ettore Malot o, in "Nôtre Dame de Paris" di Victor Hugo, Esmeralda, rapita anch'essa da una zingara.

Quella fantasia del rapimento, che per gli scrittori romantici era la proiezione del desiderio di una vita diversa, più istintiva, più libera, a contatto con la natura, avventurosa, divenne col tempo una credenza popolare. La paura ad essa collegata è stata sfruttata nel tempo da madri, nonne, nutrici come minaccia verso i bambini disobbedienti, paura oggi soppiantata da ben altre. I luoghi comuni però sono rimasti mentre l'idealizzazione romantica è svanita con il sopraggiungere di mutamenti sociali che hanno portato gli zingari ad essere ancora emarginati, rifiutati, trattati con ostilità, scacciati.

Queste forzate evacuazioni si ripetono nel tempo: nel '74, a Roma, un accampamento a Sette camini fu raso al suolo; nel '75, a Milano, furono bruciate baracche della periferia abitate da zingari; sempre a Roma, nell'85, la polizia costrinse circa 300 zingari ad abbandonare il loro campo sosta sulla via Collatina; a novembre dello scorso anno, 1987, gli abitanti delle periferie romane in rivolta bloccano per alcuni giorni, con la complice indifferenza delle autorità, strade e ferrovie negando la possibilità del sorgere di campi sosta.

Questi sono solo pochi casi, perché è impossibile citare i tanti interventi delle autorità locali, quasi sempre pronte ad intervenire con forza per allontanare dal territorio di loro competenza gli scomodi ospiti, su richiesta degli abitanti dei quartieri e dei paesi dove gli zingari sostano che ne denunciano la mancanza di igiene, la molestia alle donne, l'accattonaggio, il ladrocinio. Chi protesta vota, tanto più che gli zingari non votano.

Intanto dobbiamo subito riconoscere che è un atteggiamento difensivo antico forse quanto l'uomo quello di rifiutare il "diverso", sentito come provocatorio perché mina la sicurezza di una modalità comportamentale che si vorrebbe ritene-

re la migliore, se non l'unica. La presenza del "diverso" obbliga al confronto, reca in sé il dubbio di un'alternativa, la possibilità di una scelta esistenziale, appunto diversa. Parlando di razzismo Cesare Musatti dice che "più una cultura è aperta e più ha bisogno di un capro espiatorio collettivo, di elementi estranei su cui scaricare le frustrazioni e a cui dare la colpa delle cose che non funzionano". Gli attributi con i quali si gratificano gli zingari sono quelli di sporchi, di fannulloni, di ignoranti, di primitivi, di indisciplinati, di infantili; in una società che si ritiene adulta, razionale, pragmatica, tecnocratica, specializzata ed efficientista non c'è posto per esseri inutili ed improduttivi come loro.

Oggi il rifiuto non conosce estremi di violenza, ma l'umore di fondo delle comunità resta ostile ai nomadi ad est come ad ovest, a nord come a sud. La civiltà del nostro tempo rifiuta il razzismo, ma nel fondo oscuro degli umori sociali il germe di esso si annida ancora ad esprimere virgulti maledetti di intolleranza e di discriminazione. L'aspetto più appariscente del razzismo contemporaneo è ancora espresso da certo comportamento dei singoli (o di società o di culture o di Stati) teso ad affermare la superiorità della razza bianca su quella nera; ma numerose altre forme di razzismo meno appariscenti, magari anche più sofisticate e raffinate, persino inconsce, turbano i rapporti tra le razze e le culture vulnerando nei più diversi modi il senso stesso e il valore della persona umana. Forse si tratta di un contenuto inestirpabile dell'animo umano refrattario ad ogni crescita culturale; forse, come malattia ereditata dalle generazioni remote, la patologia razzistica si nasconde nei buchi neri dell'anima dei singoli e della società per apparire ogni tanto al richiamo di stimoli improvvisi, di malesseri sociali o di aberranti mode culturali, né è valsa finora la buona volontà dei più ad esorcizzarla. L'approccio della comunità ai nomadi e ai loro problemi, oggi, anche in Sardegna, è soggetto a pregiudizi, a condizionamenti di varia natura che, se raramente si possono far risalire a motivazioni di tipo razzistico, pure contengono dosi inusitate di chiusura preconcetta e talora anche di intolleranza.

Anche da noi lo zingaro è considerato diverso ed infido, quando passa si gira al largo, il suo

vivere ai margini e, talora, oltre i limiti della legge, consente ogni generalizzazione negativa; fra i cento scippi e furtarelli che affliggono ogni giorno la comunità solo quelli che hanno per protagonisti gli zingari fanno cronaca. Ma lo zingaro, è risaputo, è di indole pacifica, non ha precedenti di guerre, di coinvolgimenti in moti violenti di qualsiasi natura, il più delle volte reagisce in modo passivo ad un atteggiamento di tipo conflittuale provocato dai *gaggè* che, per ragioni di ignoranza pregiudiziale, li costringono a vivere in una situazione di inumana emarginazione.

Si accusano gli zingari di essere fannulloni, ma ciò è un prodotto storico recente determinato da grossi capovolgimenti che hanno trasformato la società da agricola in industriale. Gli zingari hanno sempre avuto attività lavorative ben precise, anche se varie e disparate, tanto che dalla loro specializzazione nei diversi mestieri prendevano nome le tribù: erano calderai, indoratori, fabbricanti di ruote, intagliatori in legno, allevatori di cavalli, fabbri, musicisti. Questi mestieri, funzionali ad una società agricola che, mentre ospitava coloro che li svolgevano ne riceveva in cambio un servizio, con l'industrializzazione e l'urbanizzazione crescente, sono diventati anacronistici, inutili. Gli zingari, non avendo più la funzione economica originaria, sono vissuti come parassiti ed emarginati. Oggi restano ancora i *Sinti* piemontesi ad esercitare un commercio ambulante di piccole cianfrusaglie, altri sono fabbricanti di stracci, arrotini, canestrai, domatori e lavoratori di circo, fra i gitani vi sono musicisti e ballerini.

Nel tentativo di salvare le loro tradizioni e la loro cultura gli zingari si sono chiusi nell'autodifesa e nell'isolamento mostrando resistenza all'adattamento e incapacità di imparare nuove attività. Così, per assicurarsi il necessario, gli uomini ricorrono anche agli imbrogli e ai furti mentre i bambini e le donne si dedicano all'accattonaggio.

Davanti a questo problema — che è di natura squisitamente sociale e politica — lo Stato, fino ad oggi, in dispregio alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, al Trattato europeo sui diritti fondamentali ed alle numerose raccomandazioni e proposte di risoluzione del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa, continua a mostra-

re con costanza e senza prospettiva di alternativa il suo volto repressivo senza mai dare un segnale diverso per una volontà di cambiamento affinché anche ai *Rom* venga riservato quell'atteggiamento formale di solidarietà umana che viene dimostrato per le problematiche esistenti in altri Paesi come il Sud Africa, la Polonia, l'America Latina. Sembra la dimostrazione palese di quel vecchio adagio del predicar bene e razzolar male.

La situazione viene aggravata da un continuo atteggiamento repressivo, e solo repressivo, a volte molto duro, da parte delle forze dell'ordine che, sul piano culturale, non sono diverse per atteggiamento dalla media dei cittadini italiani.

Tra crisi economico-sociale da un lato e repressione dall'altro, i *Rom* in Sardegna, e non solo qui, vivono in uno stato d'assedio esistenziale continuo che può paragonarsi sul piano culturale ai pogrom ebrei del passato. Il 75 per cento dei *Rom* italiani, secondo uno studio condotto dal Centro zingari qualche anno fa, non supera il trentasettesimo anno di età, e di questi il 50 per cento ha meno di sedici anni. Siamo di fronte ad un genocidio silenzioso su cui le forze politiche non hanno ancora assunto posizioni ben chiare.

Cacciati da un comune all'altro, i *Rom* (cittadini italiani e parecchi anche sardi perché ormai iscritti nell'anagrafe di qualche nostro Comune) diventano nomadi a causa della irresponsabilità dei sindaci, così detti democratici, che scaricano questi esseri umani, questi nostri fratelli nel Comune attiguo convinti, in questo modo, di aver risolto un problema secolare. Eppure forse sono gli stessi sindaci che, più per abitudine che per convinzione, celebrano la conquistata libertà dal fascismo; sono quelli che applicano le norme frutto del regime passato, come il testo unico di pubblica sicurezza o la legge comunale e provinciale del 1915 che all'articolo 153, indicando il sindaco quale ufficiale del Governo, gli conferisce il potere di cacciare gli zingari e i cittadini italiani usando la forza pubblica e i soldi del contribuente. Gli stessi sindaci, o degli illuminati Consigli di quartiere, si dimenticano però che la salute pubblica non va tutelata con i mitra, con le Alfette dei carabinieri o con le Pantere della polizia, ma con gli strumenti di civiltà che lo stesso Parlamento e la Costituente hanno dato allo Stato.

Questi fiori di democrazia si possono raccogliere nei giardini di quasi tutte le forze politiche italiane. Ciò non in virtù del qualunqueismo ma di una mancanza di cultura, di conoscenza dei problemi, di un culto consolidato della intolleranza dei diversi per etnia, lingua e cultura.

E che dire poi del 97 per cento dei bambini zingari che non beneficiano del diritto allo studio? Se la scuola è aperta a tutti, come afferma l'articolo 34 della Costituzione, ciò non è sicuramente vero per i *Rom* che spesso incontrano il disprezzo per la loro diversità proprio sui banchi della scuola di Stato che dovrebbe invece essere maestra di tolleranza. Se non si concede una sosta alle famiglie, come fanno i bambini ad andare a scuola? Riemerge la brutta bestia del razzismo che cerca una giustificazione morale nell'affermare che gli zingari sono tutti ladri e sporchi, così come usurai gli ebrei, fannulloni i meridionali e banditi i sardi, proclivi alla delinquenza i neri. La sosta, quando va bene, viene concessa per quarantotto ore, ma a volte non è concessa nemmeno per tempi più brevi. Le ordinanze di zelanti sindaci per la rimozione delle roulotte vengono notificate tempestivamente ed impietosamente; in questi casi l'intervento delle forze dell'ordine è sempre fermo, deciso, e spesso duro, e così il problema viene spostato più in là ma non risolto. E' come vivere braccati tutta la vita.

Che dignità, che rispetto può avere una persona costretta a vivere in questo modo? Quale futuro di serenità può dare alla propria famiglia secondo il dettato dell'articolo 29 della Costituzione? Ecco allora che le responsabilità non sono più, come le basi del diritto affermano, di tipo personale, ma i processi morali ed alle intenzioni diventano di fatto collettivi. Quali sono allora i diritti inviolabili che la Repubblica garantisce e riconosce al cittadino sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si realizza la propria personalità e l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale garantiti dall'articolo 2 della Costituzione? Oppure, come viene dimostrato sull'esperienza quotidiana degli zingari, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione alcuna quando viene di fatto negato il diritto stesso all'esistenza? C'è nella loro vita, nelle loro con-

dizioni, un preciso atto di accusa di un intero popolo verso chi lo ha ignorato e continua ad ignorarlo aggravandone anzi, giorno dopo giorno, le condizioni di vita.

Alla soluzione del secolare problema dei nomadi si vanno da tempo impegnando, anche in Sardegna, associazioni, gruppi, anche qualche pubblica amministrazione. Va ricordato e riconosciuto l'impegno di solidarietà umana e civile dimostrato da direttori didattici e da bravissimi insegnanti in Sardegna: vedi Ghilarza, la scuola "Italo Stagno" di Cagliari, l'esempio di alcuni sindaci democratici (come Tonino Melis a Selargius) che sono riusciti a suscitare, con il loro esempio, tanta simpatia e solidarietà umana e cristiana tra la gente in cui operano e di cui sono amministratori attenti e sagaci e di alto senso civico, e insieme veri educatori al libero e democratico convivere. Ed è anche doveroso ricordare qui l'opera di grande umanità portata avanti, forse in negletta solitudine, dal Centro assistenza nomadi del Convento di San Francesco di Alghero e da tanti altri gruppi e singoli sensibili alle sofferenze e ai problemi delle comunità zingare. Per loro merito si sono avviate concrete iniziative ispirate a grande buona volontà e ad alto spirito di civismo, i cui risultati però non possono che essere circoscritti, del tutto o quasi, affidati come sono allo slancio volontaristico dei singoli. Ben altro però esige una giusta impostazione del problema proporzionata alla sua ampiezza.

Il discorso non può che far capo ad un'iniziativa legislativa attraverso la quale interpellare le varie risorse del sistema con pacata razionalità, senza paternalismi ingiustificati e senza la fretta comoda ed autoassolutoria dei giudizi sommari. Gli zingari sono una minoranza portatrice di una cultura complessa ed articolata il cui connotato più evidente e tenace è il nomadismo, ma in cui pure sono presenti elementi di costume, principi, valori di alto significato in larga misura confrontabili, in termini di positiva esemplarità, con l'andamento del costume generale del nostro tempo. Che questa cultura sia tutelata non è solo un diritto degli zingari, come comunità e come singoli, un dovere della società organizzata, ma è insieme anche un impegno culturale e un fatto di crescita civile.

La riscoperta delle culture locali, lo studio e il culto delle radici, la sociologia del minus valore, l'affermarsi del concetto del movimento culturale che ormai va diffondendosi in spazi sempre più larghi ed in termini sempre più convincenti, non può non comprendere tutta la tematica delle comunità nomadi per studiarne i contenuti e scoprirne i misteri. E, parimenti, ogni impegno va spiegato per favorire la reciproca conoscenza fra comunità maggioritaria e comunità nomade, perché il fatto che gli zingari siano i più lontani e i più diversi rispetto alla cultura dominante, e che l'incontro tra questa ed essi si risolva quasi sempre in termini di scontro, dipende anche e soprattutto dall'ignoranza che la comunità maggioritaria ha della cultura degli zingari e dall'ignoranza che questi hanno di quella della comunità maggioritaria. La crescita della reciproca conoscenza non potrà non favorire la comprensione, e comunque sarà un fatto di civiltà se è vero che la società è civile solo in quanto in essa possono convivere pacificamente ed utilmente più comunità e più culture.

Nella storia dell'umanità la cultura dominante o ha inglobato o ha emarginato fino alla eliminazione le culture minoritarie. Invece è proprio dall'istanza alla differenziazione di cui è portatrice una minoranza che dovrebbe iniziare la riflessione profonda sul vantaggio e sull'interesse di un confronto continuo per l'arricchimento e la maturazione della comunità maggioritaria. Intanto si tratta di riuscire a mascherare quella paura cosciente della solitudine e dell'impotenza che scompare adottando il tipo di personalità offerto dai modelli culturali, diventando esattamente come gli altri e come questi pretendono si sia. E' la paura che domina più che mai quest'epoca di generale appiattimento, di generale livellamento culturale, di conformismo, di spersonalizzazione. L'uniformazione al collettivo è molto comoda, l'appoggio degli altri libera dalla responsabilità individuale ma priva anche della libertà di essere sé stessi. L'ostilità, il rifiuto, la persecuzione del diverso è una dichiarazione di fragilità psichica e disarmonica della personalità. Ogni unilateralità comportamentale, con esclusione di realtà "altre" insiste in ciascun individuo, ogni esaltazione o deificazione di certi valori a discapito di altri,

deprivano, impoveriscono ed inaridiscono l'essere umano, lo rendono parziale, mancante, nevrotico, mentre la tensione vitale dovrebbe andare verso l'integrazione degli opposti, la convivenza dinamica delle differenze, in uno scambievole e reciproco riconoscimento.

Forse negli zingari predominano lo spontaneismo, la capacità di godere, il vivere nel presente più che l'organizzazione, la programmazione e la preoccupazione per il futuro. Ma non può questo essere considerato in positivo rispetto ad un esasperato finalismo, ad una schiavitù degli oggetti non più mezzi ma fini? E l'estrema competitività dell'attuale società, l'egoismo e l'avidità sfrenata non sfigurano accanto alla solidarietà ed alla generosità economica della comunità dei *Rom*? La loro allegria non suona come un rimprovero alla cupezza, alla mancanza di gioia vitale scambiate per un malinteso senso di responsabilità e per serietà? A questo proposito ci sono due proverbi zingari molto pertinenti: "Vedere un sorriso da un *gaggió* (cioè da un civile, da un diverso) è più raro che vedere un uovo da una vacca", "Un uomo saggio ride quando può perché sa bene che ci sarà molto da piangere nella vita". D'altra parte la fedeltà alla libertà di essere sé stessi con la pratica del nomadismo e la saltuarietà dei lavori svolti è anche pagata al caro prezzo di un'alta percentuale di mortalità per denutrizione ed intemperie; pochi zingari raggiungono i 60 anni. Anche dal confronto e dal riconoscimento fra la cultura degli zingari e quella della società occidentale potrebbe venire l'indicazione di un possibile superamento delle difficoltà di rapporti tra gli individui e dell'individuo con se stesso.

Il disegno di legge oggi proposto all'attenzione, e direi all'intelligenza e al cuore, degli onorevoli consiglieri regionali contiene alcune premesse di principio e di metodo ed alcune constatazioni di fatto che, facendo capo alle considerazioni che precedono, si possono così riassumere: nello spirito e nella struttura di un Paese democratico, ed in ossequio alla stessa norma costituzionale, il diritto al nomadismo deve essere riconosciuto e la cultura nomade tutelata. La sosta dei gruppi di nomadi, oltre 600, forse 700 in Sardegna, crea problemi di varia natura in tema di rapporti con le comunità locali come anche in tema

di ordine pubblico. Affrontati a posteriori, o in termini solo repressivi, questi problemi non scompaiono ma si ripropongono spesso aggravati. E' necessario pertanto affrontarli a priori con un insieme di misure che valgano a scongiurarli, e comunque ad attenuarne la portata, corresponsabilizzando in varie forme le comunità interessate.

La ricerca dei modi più opportuni di tutelare la cultura nomade, nel quadro più ampio della tutela dei diritti di tutti i cittadini al rispetto della propria cultura e di tutte le comunità ad una vita serena ed ordinata, non può far capo, nel concreto, alle amministrazioni locali ed alle comunità. Ad esse la legge intende proporre un orientamento metodologico ed insieme un complesso organico di interventi che disciplinano, tra l'altro, anche le iniziative degli enti morali e professionali e dei gruppi di volontariato.

Alle amministrazioni locali, nonché agli enti, istituzioni, gruppi, volontari che si propongono di affrontare tali problemi in forma concreta ed organica la Regione erogherà i finanziamenti necessari. Nella sua articolazione il disegno di legge si propone l'obiettivo della semplicità e della facilità di attuazione. L'articolo 1 illustra infatti le finalità generali della legge, finalità di ordine culturale e democratico, tese a tutelare la libertà, a garantire la disponibilità e l'utilizzazione di strutture atte alla difesa della salute e della convivenza dei nomadi.

L'articolo 2 è finalizzato al coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni nel processo di programmazione delle iniziative previste nella legge a tutela delle comunità nomadi presenti nell'Isola.

L'articolo 5 enumera le forme di intervento che riguardano i campi di sosta nonché i problemi connessi all'abitazione. La Comunità europea ha stanziato dei finanziamenti per la realizzazione, da parte dei Comuni, di strutture anche di residenza fissa intesa come punto provvisorio da cui il nomade riparte. In Germania ne sono sorte in varie città, riguardano la scuola, la formazione professionale, le attività e i lavori artigianali tipici dei nomadi.

L'articolo 6 specifica varie iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali ed artisti-

che tipiche delle popolazioni nomadi.

L'articolo 7 indica le caratteristiche dei campi di sosta le cui dimensioni devono consentire di evitare la ghettizzazione favorendo invece la socializzazione dei nomadi tra loro ed insieme un rapporto più agevole con la comunità locale, fermo restando il principio che l'accesso al campo di sosta deve preliminarmente dipendere dalla libera opzione degli utenti. A questo fine è ispirata la norma che privilegia l'autogestione del campo e prevede, nel contempo, il concorso nelle spese della gestione da parte degli utenti, i quali vengono responsabilizzati con il contributo per l'accesso al campo e la declinazione delle generalità all'amministrazione comunale.

I restanti articoli riguardano la scolarizzazione, le attività di educazione permanente nel rispetto dell'identità etnico-culturale zingara, la formazione e la riconversione professionale finalizzata all'inserimento nel campo lavorativo, forme e contributi con cui si prevede di sostenere le iniziative previste.

La materia che con questo disegno di legge ci si propone di regolare è stata più volte richiamata in documenti e risoluzioni dei vari organi della Comunità europea indirizzati ai Governi degli Stati membri, ai poteri regionali e locali. In Italia una raccomandazione al Consiglio superiore della Pubblica Istruzione nell'81 ha preceduto una convenzione tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Opera nomadi in tema di scolarizzazione dei fanciulli in età di obbligo scolastico; una circolare del Ministero dell'Interno del '73 ai sindaci, sui problemi relativi all'anagrafe, al commercio ed ai campi di sosta per i nomadi, ha dato luogo a qualche episodica iniziativa ma ben poco ha ottenuto in relazione al problema generale.

Il disegno di legge in discussione quasi certamente non risolverà tutte le varie problematiche a cui si riferisce ma sicuramente, nel suo complesso, coglie un principio generale di grande rilevanza ed afferma degli elementi di tolleranza per culture e forme di organizzazione di vita diverse dalle nostre. Ritengo sia altamente positivo, e indice di grande civiltà, che la Regione sarda assuma una legislazione che tutela delle culture, che tutela delle forme organizzative presenti che esprimono anche valenze interessanti, modi di essere diversi, e

quindi esprimono, nel concreto, un'accettazione del pluralismo e della tolleranza come dati di fondo.

Sui temi marginali di questa natura si può misurare la qualificazione e la specificità di una legislazione regionale per quanto riguarda i diritti generali della persona, i problemi delle culture diverse e della conservazione di queste culture.

Con questa legge il Consiglio concretamente riconosce e fa propri i principi di libertà delle minoranze etniche, ne tutela le specificità esaltandone i valori che intende conservare, bandendo ogni tentazione di acculturamento e di integrazione.

Pochi giorni fa un bambino zingaro di appena 2 mesi è deceduto in Selargius, alle porte della città capitale della Sardegna, perché noi, società cosiddetta civile e cristiana, non abbiamo avuto sensibilità umana sufficiente a garantire un minimo di solidarietà ad un popolo che vive, pur a noi vicino, emarginato e nella più squallida miseria. Quel corpicino freddo e senza vita, e per di più offeso anche nella morte, sta lì a richiamare la nostra attenzione. E' un macigno, un macigno che pesa sulla nostra coscienza, sulla coscienza civile della società: rimuoviamolo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personali e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

Per la tutela del patrimonio etnico e culturale degli zingari la Regione Sarda promuove interventi diretti ad evitare impedimenti al nomadismo ed alla sosta nel territorio della Sardegna ed a garantire la disponibilità e l'utilizzazione di strutture a difesa della salute e della convivenza e benessere sociale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, su questo articolo, l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Presidente, noi non abbiamo avuto la possibilità di leggere la relazione di maggioranza e quindi di apprendere i concetti di fondo di questa problematica. Io sono arrivato quando il relatore esprimeva con molta sveltezza il suo pensiero e non mi è stato possibile seguirlo con la particolare attenzione che questi provvedimenti richiedono. Sarebbe stato più opportuno che la relazione fosse stata allegata al disegno di legge che stiamo discutendo, come sarebbe stato molto più opportuno e corretto fornirci di questo disegno di legge in tempo utile per poterne approfondire l'esame. Dico questo perché un provvedimento di tale portata sconvolge un pochino quella che è la normativa generale, il costume, gli usi praticati nel territorio italiano, in questo Stato che, vivaddio, ha una sua sovranità rispetto anche a queste popolazioni.

Il discorso di fondo che io intendo fare a braccio, molto improvvisato, è questo: noi ci troviamo di fronte ad un principio di ordine morale, e siano perfettamente d'accordo, e allora dobbiamo stabilire se incentrare questa nostra attività nei confronti degli zingari, dei nomadi, sull'assistenza (ed è un conto) oppure sull'adozione di provvedimenti che contrastano con le norme, gli usi, i costumi, la religione non di una popolazione ma di un popolo, perché di questo si tratta. Pertanto dobbiamo decidere se adottare un tipo di politica assistenziale o se emanare quei provvedimenti che garantiscano ai nomadi tutto ciò che a loro fa comodo, senza peraltro tener conto che si trovano in uno Stato che ha la sua sovranità e quindi determinate leggi da rispettare come tutti gli Stati.

Ecco, il discorso va approfondito, dobbiamo

vederci chiaro, perché non è vero, caro Assessore, che questo provvedimento ci costa un miliardo e 50 milioni così come è detto; vedremo, quando esamineremo l'articolato, quanti miliardi ci costa. Sarebbe stato più logico, allora, istituire uno Stato nello Stato, una piccola regione, a statuto speciale se possibile, nella Regione sarda già a statuto speciale. La contraddizione, dei termini o nei termini, è tutta qui. Ecco perché non vorrei essere frainteso: io dico sì ad un certo tipo di assistenza, si tratta di gente che vive così da secoli, che anche in altri stati è assistita, ma è gente che è anche disciplinata in un certo modo.

Come i nomadi sopportano e sopporteranno un certo tipo di disciplina lo abbiamo visto, lo vedremo, perché — ripeto — hanno una loro concezione di vita basata su determinate norme, a parte gli usi e i costumi, vogliono essere liberi, vogliono disporre di loro stessi in assoluta libertà. Vedremo come si adatteranno ai corsi professionali e quale sarà la contropartita della Regione e quindi dello Stato (perché di danaro dello Stato e della Regione si tratta) allorquando avranno appreso determinate professioni per sé stessi e non per la società sarda. Questo è il discorso che noi dobbiamo fare in termini economici e sociali, perché non è concepibile — e me ne duole Dio sa quanto dire quanto sto per dire in questo momento — che una Regione che deve badare all'assistenza, a procacciare lavoro ai suoi 170.000 disoccupati, giovani in modo particolare, a tutelare i suoi 650.000 emigrati, abbia come obiettivo prioritario quello di garantire questo tipo di assistenza che comporta spendite non indifferenti per la creazione di determinate strutture nonché di varie forme di agevolazioni. Queste popolazioni — ripeto — hanno sì bisogno di assistenza, ma gli interventi relativi al problema devono essere collocati in un'ottica ben diversa.

Ecco che, riservandoci poi di andare ad esaminare nell'articolato i vari aspetti di questo disegno di legge, io non ho capito, veramente, onorevole Ortu, qual è il tipo di morale che ci consente di aprire questa prima porta a queste popolazioni perché domani, sicuramente, se ne inserirà anche un altro tipo, anzi è già presente. Mentre in altre città, in altre regioni si cerca di limitare questo afflusso (e non per respingere queste popolazioni

ma perché è giusto che sia così in quanto mal si adattano alla disciplina) noi probabilmente arriveremo a fornire assistenza anche a quella miriade di marocchini, di negri di vari Stati africani che sono qui in Sardegna. Sì, sì, facciamo tutto; però dobbiamo tener conto, caro onorevole Ortu (quindi sulla base di quale morale stiamo agendo dobbiamo dircelo) del fatto che costoro hanno terre, hanno possibilità di lavoro. Allora perché non si autodisciplinano, lasciatemelo dire, così come è avvenuto in Cina dove quel popolo che non voleva lavorare ha lavorato, produce, ed oggi primeggia in tutto il mondo?

Questo problema va posto, non dico di respingere questa gente, onorevole Ortu, mi consenta, ma noi stiamo aprendo le porte a delle popolazioni che finiranno per sovvertire quelle che sono le regole di vita del popolo sardo. Occorre essere civili, non dico di no, ma ho premesso che un conto è l'assistenza altro è questo tipo di protezione che garantisce non solo l'assistenza ma sancisce determinati diritti che queste popolazioni mal sopportano. Allora stiamo elargendo protezione contro un principio di uno stato che deve avere la sua sovranità. Sarebbe stato meglio disporre provvedimenti di tipo esclusivamente assistenziale.

Quando passeremo all'esame dell'articolo vi farò notare quali sono i punti che mal si conciliano col principio di civiltà da lei evocato. Essere civili non significa favorire un certo tipo di malvivenza nella società della Sardegna; i nomadi non si adatteranno mai ad essere disciplinati, corretti, inquadrati nella normativa di un qualsiasi Stato perché — ripeto — hanno leggi proprie e ferree religioni.

In definitiva, dovremmo porci alcuni interrogativi: di che cosa queste popolazioni saranno riconoscenti nei confronti della nostra civiltà? Inoltre: è giusto trascurare altri provvedimenti per gente nostra? E' demagogia? E' assistenza? E' civiltà? Per il momento ho concluso.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

L'Assessore competente per gli adempimenti previsti dalla presente legge consulta gli enti locali e le loro associazioni e le organizzazioni dei nomadi, in particolare per:

a) acquisire pareri motivati sui programmi di intervento previsti con la presente legge;

b) acquisire pareri e formulare proposte in merito all'attuazione di leggi e provvedimenti comunitari o nazionali nell'ambito del territorio della Sardegna;

c) studiare le problematiche proprie del nomadismo, gli effetti conseguenti sulla vita economico-sociale locale, le condizioni di vita e di lavoro dei nomadi e proporre adeguate soluzioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Gli articoli 3 e 4 sono soppressi. Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

I fini di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso i seguenti interventi:

1) erogazione di contributi alle province ed ai comuni, nonché ad enti pubblici o privati costituiti con atto pubblico, che operano ai sensi del proprio statuto, per favorire la conoscenza e la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali e delle produzioni artistiche ed artigianali tipiche delle popolazioni nomadi;

2) erogazione di contributi ai comuni, istituti, enti e convitti per l'organizzazione e l'attivazione di iniziative di istruzione, con particolare riferimento per i bambini in età scolare di comunità nomadi nello spirito della tutela della loro

identità culturale;

3) erogazione di contributi a province e comuni per la realizzazione, gestione e manutenzione di campi di sosta e transito appositamente attrezzati;

4) organizzazione di corsi di formazione professionale per favorire l'inserimento delle popolazioni nomadi nel campo lavorativo, la valorizzazione delle loro attività lavorative artigianali tipiche e forme adeguate di riconversione professionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, su questo articolo, l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Il primo punto dell'articolo 5 recita: "Erogazione di contributi alle province ed ai comuni, nonché ad enti pubblici o privati costituiti con atto pubblico, che operano eccetera, eccetera"; il secondo punto recita: "Erogazione di contributi ai comuni, istituti, enti e convitti per l'organizzazione e l'attivazione di iniziative di istruzione, con particolare riferimento eccetera, eccetera". Come vediamo, intanto i contributi non sono quantificati. Dovremmo erogare contributi a quali Comuni? A tutti o a quelli che di volta in volta si trovano ad ospitare queste popolazioni? Qual è la misura del contributo? Quali sono queste iniziative? Non è quantificato nulla, il che potrebbe significare che il contributo potrebbe essere di una lira o di mille miliardi.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.). C'è la norma finanziaria.

MURRU (M.S.I.-D.N.). No, no, onorevole Ortu mi consenta, qui stiamo discutendo una legge dove devono essere precisate anche le virgole; non è quantificato nulla, è tutto qualunque, concepito ed ancor più qualunque, posto in essere! Ecco perché, ed ho concluso su questo articolo, onorevole Assessore, ho fatto notare che sarebbe preferibile stabilire anche in questo caso un principio assistenziale ma con dei criteri ben precisi, ben rigidi, in modo che non sia lasciata questa autonomia, questa briglia sciolta ai Comuni. Non è quantificato nulla, non è detto nulla, solo contributi qui, contributi là! E' necessario

un certo tipo di assistenza che disciplini specificamente l'attività che si dovrebbe svolgere. Occorre quantificare le spese perché è possibile, è possibile, abbiamo tanti bravi contabili nella ragioneria della Regione o negli Assessorati competenti! E' necessario precisare in legge a che cosa andiamo incontro, come e perché.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

Le iniziative di cui al precedente articolo 5, punto 1), possono consistere in convegni, conferenze, pubblicazioni, studi ed indagini conoscitive sui vari aspetti della cultura delle popolazioni nomadi, intese a diffonderne la conoscenza, nonché nell'organizzazione di mostre e rassegne di materiale artistico, folkloristico ed artigianale, finalizzate alla divulgazione ed allo sviluppo delle attività e delle produzioni tipiche di tali popolazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

Il campo di sosta deve essere dotato di delimitazione, servizi igienici, illuminazione pubblica, impianti di allaccio di energia elettrica ad uso privato, area di giochi per bambini, acqua potabile, fontana e lavatoio, contenitori per immondizia, cabina telefonica. Nel campo dovrà essere previ-

sto uno spazio polivalente per riunioni o altre esigenze sociali, dotato di servizi igienici.

L'unità sanitaria locale competente per territorio garantisce al campo di sosta la vigilanza igienica e l'assistenza sanitaria.

I nomadi che intendono accedere al campo di sosta devono versare un contributo all'amministrazione comunale, con la quale concorrono congiuntamente nella gestione del campo di sosta, ed esibire, per la registrazione, i documenti di identità.

L'ubicazione del campo di sosta, che deve avere una superficie non inferiore a 2.000 metri quadrati e non superiore a 4.000 metri quadrati, deve evitare ogni forma di emarginazione urbanistica e facilitare l'accesso ai servizi pubblici. Il campo potrà contenere rispettivamente un massimo di 10 e 25 roulotte.

La gestione e manutenzione del campo avviene con il concorso congiunto nelle spese della pubblica amministrazione e degli utenti, privilegiando al massimo l'autogestione.

L'area da adibire a campo di sosta deve in ogni caso essere classificata "zona per attrezzature speciali di uso pubblico", zona F) di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968. Qualora il comune intenda adibire a tale scopo area con diversa classificazione, si rende necessaria l'approvazione di motivata variante allo strumento urbanistico generale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento soppressivo parziale Dadea - Serri - Ruggeri - Ortu Italo:

Art. 7

"Al sesto comma, dopo le parole 'zone per attrezzature speciali di uso pubblico', sono sopprese le parole 'Zona F' ".(1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dadea per illustrare l'emendamento.

DADEA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, sull'emendamento, l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, io sono d'accordo finalmente con qualcosa di disciplinato, di regolamentato eccetera. Rimane soltanto un punto interrogativo: dove vanno costituiti questi campi? Quanti ne vanno costituiti? Su richiesta di chi e in virtù di che cosa? Quanti sono i Comuni della Sardegna? Dove?

PRESIDENTE. La Giunta?

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretaria:

Art. 8

Il campo di transito è costituito di adeguata superficie delimitata e dotata di energia elettrica pubblica e presa per la privata, di acqua potabile e servizi igienici, dove possono sostare i nomadi di passaggio.

Nei campi di transito la vigilanza igienico-sanitaria e l'assistenza sono affidate all'unità sanitaria locale competente per territorio. La gestione del campo avviene secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma quinto, della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretaria:

Art. 9

I comuni adottano opportune iniziative atte a favorire l'accesso alla casa delle famiglie nomadi che facciano la scelta della vita sedentaria, utilizzando a tal fine leggi vigenti e in particolare le agevolazioni previste dal Fondo Sociale Europeo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, Segretaria:

Art. 10

Nel rispetto dell'identità etnico-culturale, i Comuni possono assumere iniziative per favorire:

a) la scolarizzazione dei bambini nomadi nell'ambito delle scuole del preobbligo e dell'obbligo scolastico;

b) le attività di educazione permanente per gli adulti.

A tal fine i Comuni promuovono le opportune intese con i competenti uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, Segretaria:

Art. 11

I Comuni, le Province e gli enti gestori di attività di formazione professionale possono assumere iniziative di formazione e riconversione professionale indirizzate a favorire l'inserimento delle popolazioni nomadi nel campo lavorativo e in modo particolare al recupero e valorizzazione delle forme artigianali tipiche della loro cultura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11 bis.

MOI, Segretaria:

Art. 11 bis

Per le iniziative di formazione professionale si fa riferimento ai programmi predisposti, ai sensi della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, dall'Assessorato del lavoro, le cui richieste vanno indirizzate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, Segretaria:

Art. 12

Per le finalità di cui alla presente legge è prevista l'erogazione di contributi nella seguente misura:

a) per l'eventuale acquisto dell'area di cui ai precedenti articoli 7 e 8 - qualora non si utilizzi terreno di proprietà comunale - e la realizzazione

delle opere di infrastruttura nei campi di sosta e di transito, fino al 100 per cento della spesa;

b) per le spese di cui al precedente articolo 6, fino all'80 per cento della spesa;

c) per le iniziative di sostegno dell'attività artigianale, tipica e tradizionale, di cui al precedente articolo 11, fino al 100 per cento della spesa se di carattere annuale, o per il primo anno se di carattere pluriennale, fino all'80 per cento per il secondo e terzo anno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, su questo articolo, l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Per dire soltanto che il costo del provvedimento, contenendo sia questo che altri articoli dei costi aggiuntivi, è ben maggiore di un miliardo e cinquanta milioni.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, Segretaria:

Art. 13

Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo le province, i comuni e gli enti gestori di attività di formazione professionale e gli altri enti di cui all'articolo 5, punto 1), devono presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno con allegati, in quanto ad essa riferiti:

a) il progetto del campo di sosta o di transito e preventivo di spesa;

b) preventivo di spesa relativo alla gestione e manutenzione del campo sosta o di transito;

c) progetto o progetti di iniziative di scolarizzazione, istruzione, formazione professionale, con annesso preventivo di spesa.

Entro il 31 marzo la Giunta regionale, delibera il programma di riparto dei contributi sulla base di un piano pluriennale con priorità per le maggiori aree urbane.

In sede di prima applicazione, i termini di cui

al primo e secondo comma del presente articolo sono individuati rispettivamente in sessanta e centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, su questo articolo, l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Brevemente, non sulle questioni generali, perché mi pare che la relazione fatta dal collega Ortu (che del resto era presentatore di questo disegno di legge) a nome della Commissione abbia ripreso nei termini essenziali, che la Giunta peraltro condivide, le valutazioni di fondo su questo provvedimento.

Prendo la parola perché sono state sollevate, nel corso del dibattito, alcune questioni indubbiamente non di poco conto, da parte del collega Murru, alle quali mi pare che questo articolo dia le risposte fondamentali. Cioè, una volta che, come Regione che deve dare manifestazione di sensibilità umana e di reale modernità — perché modernità non significa soltanto saperne parlare ma avere la capacità di affrontare i problemi della convivenza civile con le popolazioni o i gruppi di diversa provenienza, di diversi costumi, di diversa etnia, di diversa mentalità e di diversa sensibilità — queste popolazioni sono ospitate nel nostro territorio, abbiamo il dovere morale, e aggiungo istituzionale, come Stato, come Regione appunto e come Comune, di garantire loro condizioni di vita civile.

Ora, la questione che si è verificata qual è? Che in realtà questo problema, che deve essere affrontato con concrete misure di carattere finanziario e normativo, è stato affrontato con false misure, o comunque in maniera non adeguata, cioè con le misure di polizia. Per cui ci siamo trovati con provvedimenti di spostamento di gruppi di comunità da un centro ad un altro che, per le caratteristiche geografiche della Sardegna, che è un'isola, hanno finito col creare una sorta di circuito chiuso. Ma è evidente che le misure di ordine pubblico hanno valore per le questioni di ordine pubblico. E' evidente che chi commette dei reati come tale deve essere punito, sia che sia nomade sia che

non lo sia, ma è chiaro che non si può pensare di surrogare provvedimenti di altro tipo con misure di polizia o di ordine pubblico.

I Comuni si sono trovati privi di ogni possibilità di intervento perché la verità è che questa legge è stata chiesta in questi ultimi giorni in modo quasi disperato dai Comuni (a cominciare per esempio dal Comune di Selargius) in quanto si sono trovati impreparati, impossibilitati ad affrontare problemi di questo genere. Ecco che allora questo disegno di legge cerca di intervenire intanto sul problema della realizzazione delle strutture, fissando all'articolo 12 le misure massime di erogazione di contributi (il 100 per cento per l'acquisto delle aree e la realizzazione delle infrastrutture) ma la misura dell'esborso finanziario è quella fissata nel capitolo di legge: cioè il miliardo stanziato in legge (o i miliardi che fossero stanziati nel corso di un quinquennio) è il limite massimo che la Regione può impegnare, su questo non c'è dubbio. Ma all'articolo 13 si indica il programma regionale quale strumento che deve prevedere la ripartizione delle risorse sulla base anche di alcune priorità che, io dico giustamente, la Commissione ha voluto introdurre precisando anche, all'ultimo comma, il disegno di legge presentato dalla Giunta. Non vi è dubbio infatti che questo dramma è particolarmente presente nei centri urbani, specie nelle grosse aree o concentrazioni urbane. Occorre allora che, rispetto alle richieste che verranno avanzate da numerosi Comuni, vi sia una scala di priorità nel finanziamento degli interventi, in primo luogo, ma vi è anche un'altra esigenza che è presente in questo articolo: occorrerà cioè far sì che nella destinazione delle risorse, nel finanziamento delle strutture, ci sia una distribuzione equilibrata sul piano territoriale in modo tale da evitare che costruendo uno solo o pochi poli su scala regionale, essi stessi finiscano col diventare, per ragioni del tutto ovvie, poli di concentrazione di tutte le comunità degli zingari.

Quindi a me pare che le questioni che sono state sollevate dal collega Ortu trovino una risposta molto puntuale e molto precisa sia nella dimensione finanziaria dell'intervento, che verrà stabilita adesso in legge e nel bilancio anno per anno, sia nella procedura dell'articolo 13 che prevede che le richieste di intervento dei Comuni siano poi

condensate in un programma, che la Giunta regionale deve predisporre, che stabilisce alcune priorità riprese addirittura nello stesso articolato che stiamo discutendo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANNA.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, Segretaria:

Art. 14

I beneficiari dei contributi relativi alle opere di cui al punto a) del precedente articolo inclusi nel programma di finanziamento, entro 60 giorni dall'approvazione del programma stesso, presenteranno il progetto completo nelle sue parti all'Assessorato dei lavori pubblici della Regione Sarda, pena la decadenza del contributo.

Decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che gli organi tecnici dell'Assessorato abbiano fatto conoscere motivato parere tecnico si può dare immediato inizio all'esecuzione dei lavori.

L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione con accreditamento all'ente interessato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 15 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, Segretaria:

Art. 16

Per le spese derivanti dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 1.050.000.000=.

Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988 nello stato di previsione dell'Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti sottoindicati:

– “Contributi ai Comuni, alle Province, nonché ad enti pubblici e privati per favorire la conoscenza e la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali e delle produzioni artistiche e artigianali delle popolazioni nomadi (art. 5, primo comma, n. 1) della presente legge);

– contributi ai Comuni, ad istituti, enti e convitti per l'organizzazione ed attivazione di iniziative d'istruzione a favore delle comunità zingare (art. 5, primo comma, n. 2) della presente legge);

– contributi alle Province ed ai Comuni per la gestione e la manutenzione di campi di sosta e transito attrezzati per le popolazioni nomadi (art. 5, primo comma, n. 3) della presente legge)

L. 50.000.000"

– “Contributi alle Province ed ai Comuni per la realizzazione di campi di sosta e transito attrezzati per le popolazioni nomadi (art. 5, primo comma, n. 3) della presente legge)

L. 1.000.000.000".

Alla relativa spesa si fa fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopra citati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1988 e su quelli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Approvazione della legge regionale rinviata CCXXXII
“Contributo alla sezione di Cagliari dell'Istituto Nazio-

nale di Fisica Nucleare per l'acquisizione di locali”;
della proposta di legge PIII - Delana - Planetta - Atzori - Morittu - Zurru - Mura - Merella - Mereu Orazio - Chessa “Nuove norme relative alla composizione ed al funzionamento del comitato comunale dell'agricoltura” (349); del disegno di legge “Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 1987, n. 15, relativo al prelevamento della somma di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 05030 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente” (358); del disegno di legge “Assistenza agli utenti di motori agricoli” (338) e del disegno di legge “Tutela dell'etnia e della cultura dei nomadi”. (303)

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con unica chiamata, della legge regionale rinviata n. CCXXXII; della proposta di legge n. 349; del disegno di legge n. 358; del disegno di legge n. 338 e del disegno di legge n. 303.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata numero CCXXXII:

presenti	49
votanti	47
astenuti	2
maggioranza	24
favorevoli	35
contrari	12

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 349:

presenti	49
votanti	47
astenuti	2
maggioranza	24
favorevoli	30

contrari 17

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 358:

presenti 49
votanti 47
astenuti 2
maggioranza 24
favorevoli 31
contrari 16

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 338:

presenti 49
votanti 47
astenuti 2
maggioranza 24
favorevoli 31
contrari 16

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 303:

presenti 49

votanti 47
astenuti 2
maggioranza 24
favorevoli 30
contrari 17

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Aresti - Atzeni - Atzori Villio - Barranu - Becciu - Cabras - Canalis - Casula - Catte - Dadea - Deiana - Fadda Paolo - Floris - Isoni - Ladu Leonardo - Ladu Salvatore - Lai - Lorelli - Lorettu - Manunza - Meloni - Merella - Mereu Salvatorangelo - Moi - Mulas - Mura - Murgia - Murru - Onnis - Orrù - Ortu Italo - Ortu Velio - Palmas - Pes - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Ruggeri - Secci - Sechi - Serri - Soro - Tarquini - Uras - Zuru.

Si sono astenuti: il Presidente Sanna e l'assessore Muledda).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 18 e 45.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas